



Il Presidente della Repubblica

VISTO il Testo Unico delle leggi del Consiglio di Stato, approvato con Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

VISTO il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con Regio Decreto 21 aprile 1942, n. 444;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, *"Semplificazione dei procedimenti in materia dei ricorsi amministrativi"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, *"Determinazione degli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica"*;

VISTO l'art. 17, comma 25, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo"*;

VISTO l'art. 15 della legge 21 luglio 2000, n. 205, *"Disposizioni in materia di giustizia amministrativa"*;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022 – (Bando PRIN 2022);

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza di sospensiva proposto, con presentazione diretta ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 1199/1971 dalla Prof.ssa Rosa Anna MASTROMAURO contro la Direzione generale della ricerca del MUR, e nei confronti di CINECA (Consorzio Interuniversitario) e dei sig.ri Massimo LA SCALA, Silvio VASCHETTO, Alberto TENCONI, Anna PINNARELLI, Samuele GRILLO, Alessandro SERPI, Rosario MICELI, Andrea CAVAGNINO, Marco DI BENEDETTO e Mario PORRU per l'annullamento: a) del decreto direttoriale della Direzione Generale della Ricerca – Segretariato Generale – del Ministero dell'Università e della Ricerca, n. 716 del 25 maggio 2023 recante l'approvazione della graduatoria finale della procedura PRIN 2022 di cui al DDG decreto direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022, unitamente a tutti i suoi allegati, per quanto di interesse; di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove occorra: la comunicazione, notificata alla ricorrente il 25 maggio 2023, di non ammissione al finanziamento del suo progetto di ricerca; b) di tutti i verbali della procedura *de qua*, ivi compreso il verbale del Comitato di selezione relativo al macrosettore PE *Physical Sciences and Engineering* – Settore PE7 *"System and Communication Engineering"* redatto il giorno 11 maggio 2023; c) degli atti contenenti i criteri in base ai quali sono state espletate le valutazioni sull'ammissibilità dei progetti presentati e ove esistente, l'atto di esclusione dal finanziamento del progetto presentato; d) delle griglie di valutazione compilate dai Comitati di valutazione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dal Comitato per la posizione dei candidati LA SCALA Massimo, VASCHETTO Silvio, TENCONI Alberto, PINNARELLI Anna, GRILLO Samuele, SERPI Alessandro, MICELI Rosario, CAVAGNINO Andrea, DI BENEDETTO Marco e PORRU Mario; e) i verbali e le



251/A

Il Presidente della Repubblica

valutazioni operate dai revisori limitatamente ai 10 candidati suindicati nonché della prof.ssa ing. MASTROMAURO; f) dei verbali della selezione in questione, ivi compreso quello relativo alla predeterminazione dei criteri valutativi; g) del provvedimento di nomina dei revisori e del comitato di valutazione dei progetti suindicati nonché del progetto della ricorrente; h) del decreto direttoriale della Direzione Generale della Ricerca – Segretariato Generale – del Ministero dell'Università e della Ricerca, n. 1580 del 14 ottobre 2022, ove interpretato nel senso di escludere la necessità di verbalizzare l'attività di valutazione dei progetti da parte dei revisori; i) del decreto direttoriale della Direzione Generale della Ricerca – Segretariato Generale – del Ministero dell'Università e della Ricerca, n. 960 del 30 giugno 2023, di ammissione al finanziamento per i progetti rientranti nel settore PE7.

ACQUISITO il parere n. 01411 del 18 novembre 2024, il cui testo è allegato al presente decreto e che qui si intende integralmente recepito, con il quale la Prima Sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza di Sezione del 16 ottobre 2024, ha ritenuto che il ricorso debba essere accolto con assorbimento dell'istanza cautelare (Numero Affare 01290/2023);

SU proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca, conforme al predetto parere

DECRETA


Il ricorso straordinario di cui alle premesse **è accolto come da motivazione, con assorbimento dell'istanza cautelare.**

ROMA Addì 29 APR. 2025

Sergio Mattarella
M

Roma li

Numero 01411/2024 e data 18/11/2024 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 16 ottobre 2024

NUMERO AFFARE 01290/2023

OGGETTO:

Ministero università e ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla professoressa Rosa Anna Mastromauro contro la Direzione generale della ricerca del MIUR, Cineca - Consorzio Interuniversitario e nei confronti dei signori Massimo La Scala, Silvio Vaschetto, Alberto Tenconi, Anna Pinnarelli, Samuele Grillo, Alessandro Serpi, Rosario Miceli, Andrea Cavagnino, Marco Di Benedetto e Mario Porru, per l'annullamento:

- 1) del D.D. n. 716 del 25 maggio 2023, unitamente ai suoi allegati, recante l'approvazione della graduatoria finale della procedura PRIN 2022 di cui al D.D. 104 del 2 febbraio 2022, per quanto di interesse;
- 2) della comunicazione notificata il 25 maggio 2023, di non ammissione a finanziamento del progetto n. 2022E7WX5A;
- 3) di tutti i verbali della procedura PRIN 2022, compreso il verbale del Comitato di

Selezione relativo al macrosettore PE – Physical Sciences and Engineering – settore PE7 “System and Communication Engineering” redatto in data 11 maggio 2023;

4) degli atti contenenti i criteri in base ai quali sono state espletate le valutazioni sull'ammissibilità dei progetti presentati e ove esistente, dell'atto di esclusione dal finanziamento del progetto presentato;

5) delle griglie di valutazione compilate dai Comitati di valutazione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le griglie di valutazione compilate dai Comitati di valutazione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dal Comitato per la

posizione dei candidati La Scala Massimo, Vaschetto Silvio, Tenconi Alberto, Pinnarelli Anna, Grillo Samuele, Serpi Alessandro, Miceli Rosario, Cavagnino Andrea, Di Benedetto Marco e Porru Mario;

- dei verbali e delle valutazioni operate dai revisori limitatamente ai 10 candidati suindicati oltre alla stessa ricorrente;

- dei verbali della selezione in questione, compreso quello relativo alla predeterminazione dei criteri valutativi;

- del provvedimento di nomina dei revisori e del comitato di valutazione dei progetti suindicati nonché del progetto della ricorrente;

- del Decreto Direttoriale della Direzione generale della ricerca – Segretariato Generale – del Ministero dell'università e della ricerca, n. 1580 del 14 ottobre 2022, ove interpretato nel senso di escludere la necessità di verbalizzare l'attività di valutazione dei progetti da parte dei revisori;

- del Decreto Direttoriale della Direzione generale della ricerca – Segretariato Generale – del Ministero dell'università e della ricerca, n. 960 del 30 giugno 2023, di ammissione

al finanziamento per i progetti rientranti nel settore PE7.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota 165 del 6 gennaio 2024 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il ricorso straordinario e i motivi aggiunti;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;

Premesso in fatto:

1.- La ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, degli atti segnati in epigrafe e con

nota del 31 ottobre 23 ha insistito per la sollecita trattazione dell'istanza cautelare.

2.-Con atto depositato il 30 aprile 2024 l'interessato ha proposto ricorso per motivi aggiunti a seguito dell'accesso agli atti e dell'acquisizione della documentazione in ottemperanza alla sentenza del TAR Roma, n. 18805/2023.

3.- A sostegno dell'impugnativa la ricorrente ha dedotto plurimi motivi di ricorso, contestando innanzitutto la decisione del Comitato di Valutazione del Settore PE7 di non avvalersi dei revisori, in violazione dell'allegato 3 del bando (di cui al decreto direttoriale, n. 104 del 2 febbraio 2022) che affidava la valutazione a tre revisori esterni anonimi. Tale scelta, che sarebbe stata determinata dalla sopravvenuta disciplina di cui all'art. 28, comma 2, *quater*, d.l. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 91/2022, recepita con il decreto direttoriale n. 1580 del 14 ottobre 2022, sarebbe secondo la ricorrente illegittima, perché “dalla piana lettura di tale disposizione si evince che l'attività valutativa dei progetti PRIN doveva essere affidata ai revisori e al competente comitato di valutazione. L'unica modifica apportata infatti da tale dettato normativo atteneva al numero massimo dei revisori da incaricarsi per l'attività valutativa in questione”.

Un altro profilo di illegittimità degli atti impugnati, sempre secondo la tesi della ricorrente, risiederebbe nella circostanza che alcuni dei componenti del Comitato di Valutazione avrebbero omesso di segnalare le incompatibilità sussistenti con due candidati, in violazione dell'art. 11 nonché all'art. 1.6 delle “Linee guida per i

comitati di valutazione – PRIN 2022”: tale incompatibilità sarebbe stata determinata dalle numerose pubblicazioni (oltre 20) di cui un commissario e un candidato risultano coautori nei 5 anni precedenti al progetto di ricerca, come si ricava da documentazione estratta dalla piattaforma Internazionale Scopus accreditata dal Ministero MUR ed utilizzata per valutare la Qualità della Ricerca.

E’ stata altresì dedotta la violazione ed omessa applicazione dell’art. 6 del bando e delle linee guida del Comitato di Valutazione PRIN 2022 nonché violazione dell’art. 64 del d.l. n. 77 del 2021, convertito con modificazione dalla l. n. 108/2021; violazione del d.m. n. 589 del 08.08.2018; eccesso di potere per carenza istruttoria. incompetenza relativa; violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, giacché, mentre la *lex specialis* della procedura in questione avrebbe imposto la nomina di valutatori con comprovata competenza scientifica nel settore di riferimento, a seguito dell’accesso agli atti sarebbe emerso che uno dei componenti il Comitato di valutazione del settore PE7, nominato con decreto direttoriale n. 1608/2022, era privo della competenza specifica in relazione ai progetti di ricerca ricadenti nel settore PE7.

La ricorrente ha anche lamentato che sia stato attribuito il punteggio complessivo di punti 83 al progetto presentato che - a suo avviso – se correttamente valutato e giudicato avrebbe meritato di conseguire non meno di 96 punti.

4.-L’Amministrazione con la relazione segnata in epigrafe chiede il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.

Considerato in diritto:

1.- Fermo che:

- come ripetutamente affermato dalla consolidata giurisprudenza, le valutazioni delle commissioni di gara o di concorso costituiscono espressione dell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta loro per lo svolgimento delle delicate competenze di cui sono titolare, così che esse sfuggono al sindacato di legittimità salvo la manifesta irragionevolezza, irrazionalità, illogicità e arbitrarietà, che non si

apprezzano nel caso di specie;

- anche l'opinabilità di dette valutazioni non costituisce illegittimità delle stesse;
- le deduzioni della ricorrente circa la pretesa erroneità del punteggio attribuito al proprio progetto è frutto di una mera opinione personale e si sostanzia in un mero dissenso dalle valutazioni espresse dalla commissione, che come tale non è indice di illegittimità di quelle valutazioni;
- quanto al profilo delle asserite incompatibilità tra commissari e candidati, deve ricordarsi che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale le cause di incompatibilità sono di stretta interpretazione, per quanto la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente previste, salvo che tale collaborazione si caratterizzi per l'intensità e la protrazione nel tempo così determinando in concreto il condizionamento del commissario, circostanza di cui non vi è alcuna prova nel caso di specie, né sono stati rappresentati obiettivi elementi indiziari;

il ricorso risulta fondato alla stregua del primo motivo di censura.

2.- Come accennato, la ricorrente ha lamentato che il Comitato di Valutazione del Settore PE7 ha deciso di non avvalersi dei revisori in violazione dell'allegato 3 del bando (di cui al decreto direttoriale, n. 104 del 2 febbraio 2022) che affidava la valutazione a tre revisori esterni anonimi.

3.- Al riguardo la Sezione osserva che l'allegato III del bando, all'art. 3, prevedeva quanto segue: *"1. Per ogni progetto il Comitato di Valutazione designa tre revisori esterni mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato ed individuati nel rispetto del criterio della competenza scientifica, nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione Europea, dal Ministero stesso (REPRISE), da altre istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie e da banche dati, anche internazionali, selezionate dal CNVR. All'interno della terna di revisori assegnata a ciascun progetto, il competente Comitato di Valutazione individua un revisore, detto "rapporteur".*

2. Ciascuno dei tre revisori, utilizzando il sistema informatico dedicato al PRIN, redige autonomamente, individualmente ed in pieno anonimato rispetto agli altri revisori, una scheda di valutazione che metta in luce i punti di forza e di debolezza dello stesso progetto, esprimendo per ciascuno dei criteri indicati dall'art. 2 del presente allegato, un punteggio numerico corredato da sintetica motivazione. La sintetica motivazione del punteggio attribuito, nella misura minima di 500 e massima di 1000 caratteri (spazi esclusi), deve riguardare ciascuno dei criteri indicati ai numeri 1, 2 e 3 della tabella di cui al precedente articolo 2.

3. Una volta completate le tre schede di valutazione, il "rapporteur" redige, sulla base anche delle valutazioni formulate dagli altri revisori, un dettagliato Rapporto di Valutazione (Evaluation Summary Report - ESR) provvisorio, sul quale dovrà essere acquisito il "consensus" degli altri revisori. Nell'attribuzione del voto finale il rapporteur non è tenuto ad effettuare la media matematica dei tre voti espressi individualmente, ma deve attribuire un punteggio compreso tra il voto più basso e quello più alto.

5. A seguito del consenso espresso dagli altri due revisori, l'ESR provvisorio diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento del consenso, spetta al Comitato di Valutazione competente, collegialmente, la stesura dell'ESR definitivo, tenendo

conto della valutazione formulata da ciascuno dei tre revisori incaricati" (doc. n. 5).

4.- Secondo l'Amministrazione la scelta contestata dalla ricorrente sarebbe stata determinata dalla sopravvenuta disciplina di cui all'art. 28, comma 2 *quater*, d.l. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 91/2022, recepita con il decreto direttoriale n. 1580 del 14 ottobre 2022. Secondo l'Amministrazione tale nuova disciplina statale avrebbe imposto una modifica del bando con l'attribuzione al Comitato di valutazione del pertinente settore ERC, previa discussione collegiale, della valutazione dei progetti di ricerca, con la facoltà di rivolgersi ai revisori

esterni.

Secondo tale ricostruzione, ciascun progetto di ricerca sarebbe stato valutato mediante compilazione e approvazione collegiale da parte del competente Comitato di valutazione (segnatamente PE7) di una sola scheda di valutazione, denominata “c.d. Evaluation Summary Report”, senza avvalersi dei revisori, motivo per il quale non esistevano né schede valutative di quest’ultimi, né le schede valutative redatte dai singoli componenti del Comitato di valutazione.

5.- Deve tuttavia osservarsi che l’art. 28, comma 2-*quater*, d.l. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 91/2022, così dispone: *“Al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all'individuazione dei revisori esterni, è effettuata dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, ed è disposta con provvedimento della competente direzione del Ministero dell'università e della ricerca. I componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati ai sensi del secondo periodo possono essere confermati nell'incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. E' fatta salva la possibilità di sostituzione nei casi di incompatibilità o, comunque, in ogni altro caso di necessità. La determinazione dei compensi dei soggetti di cui al primo periodo è calcolata nel limite massimo di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 229 dell'11 febbraio 2022, con oneri a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178 del 2020, come incrementato dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per quanto non già previsto dal decreto del direttore generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca n. 104 del 2 febbraio 2022. Le disposizioni del presente comma si applicano, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni”.

Dalla agevole lettura di tale disposizione si evince che l'attività valutativa dei progetti PRIN doveva essere affidata ai revisori e al competente comitato di valutazione. L'unica modifica apportata infatti da tale dettato normativo attiene al numero massimo dei revisori da incaricarsi per l'attività valutativa in questione.

E' da escludere, pertanto, che possa accogliersi la interpretazione del Ministero resistente secondo la quale l'anzidetta normativa sopravvenuta alla pubblicazione del bando in questione avrebbe giustificato l'adozione del decreto direttoriale n. 1580 del 14 ottobre 2022, che all'art. 2 prevede che: “ *I Comitati di Valutazione valutano le proposte progettuali avvalendosi, ove necessario, di revisori esterni competenti in materia, nel numero massimo di 800 per ciascun bando, ai sensi dell'art. 28, comma 2 quater, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91*” precisando all'art. 3 che “*l'unico documento ufficiale agli atti di procedura sarebbe costituito dall'“Evaluation Summery Report – ESR”.*

6.- Ne segue che il decreto direttoriale n. 1580/2022 è illegittimo perché in contrasto con l'art. 28, d.l. 50/2022, convertito in l. n. 91/2022, che non contempla una facoltà di utilizzo dei revisori, né legittima l'assenza di verbalizzazione delle operazioni valutative dei revisori e/o dei componenti del Comitato di valutazione.

7.-Da quanto sopra discende la illegittimità dei provvedimenti valutativi avversati e la questione sopra vagliata esaurisce la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio

sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176).

P.Q.M.

Esprime l'avviso che il ricorso debba essere accolto come da motivazione, con assorbimento dell'istanza cautelare.

L'ESTENSORE
Antonella De Miro

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone